

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Sommario

TITOLO I NORME GENERALI.....	6
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	6
Art. 1 Finalità.....	6
Art. 2 Competenza del servizio.....	6
CAPO II DENUNZIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI.....	7
Art. 3 Denuncia dei decessi.....	7
Art. 4 Denuncia decessi accidentali e delittuosi.....	7
Art. 5 Denuncia della causa di morte.....	7
Art. 6 Casi di morte per malattie infettive diffuse.....	8
Art. 7 Comunicazione decessi dovuti a reati.....	8
Art. 8 Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali.....	8
Art. 9 Medico necroscopico.....	8
CAPO III AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO.....	8
Art. 10 Autorizzazione alla sepoltura.....	8
Art. 11 Nulla osta dell'Autorità giudiziaria.....	9
Art. 12 Inumazione di parti di corpo umano.....	9
Art. 13 Nati morti e prodotti abortivi.....	9
CAPO IV RISCONTRO DIAGNOSTICO.....	9
Art. 14 Riscontro diagnostico.....	9
TITOLO II OSSERVAZIONE E TRASPORTO.....	11
CAPO I OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	11
Art. 15 Periodo di osservazione.....	11
Art. 16 Periodi di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente.....	11
Art. 17 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva diffusa o per avanzato stato di putrefazione.....	11
Art. 18 Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.....	11
Art. 19 Prescrizioni per osservazioni di cadavere portatore di radioattività.....	11

Art. 20 Deposito di osservazione.....	12
Art. 21 Trasporto salme al deposito di osservazione.....	12
Art. 22 Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione.....	12
Art. 23 Depositi ed obitori speciali.....	12
CAPO II - RILASCIO DI CADAVERI.....	13
Art. 24 Rilascio di cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti di conservazione.....	13
CAPO III - FERETRO.....	13
Art. 25 Disposizione del cadavere nel feretro.....	13
Art. 26 Obbligo del feretro individuale. Verifica.....	13
Art. 27 Caratteristiche feretri ed inumazioni.....	13
Art. 28 Casse per tumulazioni.....	14
Art. 29 Divieto di uso di materiale non biodegradabile.....	14
Art. 30 Estensioni e limitazioni all'uso dei feretri per inumazione.....	14
Art. 31 Caratteristiche dei feretri per tumulazioni e per trasporti fuori comune.....	14
Art. 32 Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune.....	15
Art. 33 Chiusura del feretro - Verbale di incassatura di salma.....	15
Art. 34 Fornitura gratuita di feretri.....	16
CAPO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI.....	16
Art. 35 Orario e percorsi dei trasporti funebri.....	16
Art. 36 Servizio di trasporto funebre.....	16
Art. 37 Trasporti gratuiti e a pagamento.....	17
Art. 38 Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadavere o per altro Comune.....	17
Art. 39 Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive diffuse o portatrici di radioattività	17
Art. 40 Trasporto di salme ad altro Comune o all'estero.....	18
Art. 41 Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o di altro Comune o dall'estero - Modalità.....	18
Art. 42 Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero.....	18
Art. 43 Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive diffuse.....	19
Art. 44 Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri.....	19
Art. 45 Obbligo dell'autorizzazione al trasporto.....	19
Art. 46 Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.....	19
Art. 47 Compiti del Direttore dell'Istituto Universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.....	20
Art. 48 Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili.....	20

Art. 49 Trasporto di cadaveri da e per l'estero.....	20
TITOLO III INTRODUZIONE NEL CIMITERO.....	21
CAPO I CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO.....	21
Art. 50 Documenti di accompagnamento feretri al Cimitero.....	21
Art. 51 Ricevimento di cadaveri.....	21
Art. 52 Registro annuale delle inumazioni, delle tumulazioni e delle cremazioni.....	21
Art. 53 Consegna registro al Comune.....	22
Art. 54 Divieto di riapertura del feretro.....	22
CAPO II DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI.....	23
Art. 55 Divisione del cimitero in campi comuni e in sepolture private.....	23
Art. 56 Disposizioni campi comuni.....	23
ART. 57 Sepolture private. Natura e concessione.....	23
Art. 58 Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere.....	24
Art 59 Reparto speciale per prodotti abortivi.....	24
Art. 60 Disposizione generale nei reparti del cimitero.....	24
Art. 61 Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento.....	24
CAPO III CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO COMUNE.....	25
Art. 62 Camera mortuaria.....	25
Art. 63 Caratteristiche della camera mortuaria.....	25
Art. 64 Sala per autopsie.....	25
Art. 65 Ossario comune.....	26
TITOLO IV - SEPOLTURA.....	27
CAPO I - INUMAZIONI.....	27
Art. 66 Sepoltura di feretri.....	27
Art. 67 Scavatura ed utilizzazione delle fosse.....	27
Art. 68 Numerazione ed individuazione delle fosse — Segni funerari — Illuminazione votiva.....	27
Art. 69 Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento.....	28
Art. 70 Fosse per inumazione di persone aventi oltre dieci anni di età.....	28
Art 71 Fosse per inumazione di fanciulli fino a dieci anni di età.....	28
Art. 72 Deposizione del feretro nella fossa.....	29
CAPO II TUMULAZIONI E CREMAZIONI.....	29
Art. 73 Spese di manutenzione.....	29
Art. 74 Sistema di tumulazione.....	29

Art. 75 Tumulazioni provvisorie.....	29
Art. 76 Divieto di riapertura di sepolture.....	30
Art. 77 Cremazione di cadaveri.....	30
CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	32
Art. 78 Esumazioni. Carattere.....	32
Art. 79 Esumazioni ordinarie.....	33
Art. 80 Esumazioni straordinarie.....	33
Art. 81 Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie.....	33
Art. 82 Ossa provenienti dalle esumazioni.....	33
Art. 83 Estumulazioni ordinarie.....	34
Art. 84 Divieto di riduzione di salme estumulate.....	34
Art. 85 Estumulazioni straordinarie.....	34
Art. 86 Norme particolari per le estumulazioni.....	35
Art. 87 Norme igieniche.....	35
Art. 88 Corrispettivi.....	35
TITOLO V GESTIONE DEL CIMITERO.....	37
CAPO I - CONCESSIONI CIMITERIALI.....	37
Art. 89 Atto di concessione.....	37
Art. 90 Diritto di sepoltura per tombe individuali.....	38
Art. 91 Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali.....	38
Art. 92 Esclusioni.....	39
Art. 93 Durata e decorrenza delle concessioni. Rinnovo.....	39
Art. 94 Concessioni speciali gratuite.....	39
Art. 95 Costruzioni su aree in concessione.....	39
Art. 96 Rinuncia al diritto di uso.....	41
Art. 97 Decadenza della concessione.....	41
Art. 98 Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R.21.10.1975, n. 803.....	43
Art. 99 Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero.....	43
Art. 100 Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni.....	43
Art. 101 Obbligo di manutenzione e decoro delle sepolture.....	43
Art. 102 Effetti della decadenza e della revoca delle concessioni.....	44
Art. 103 Fascicoli delle concessioni cimiteriali.....	44
CAPO II SOPPRESSIONE DEL CIMITERI.....	44
Art. 104 Soppressione dei cimiteri. Norme applicabili.....	44

CAPO III SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI.....	44
Art. 105 Sepolcri privati fuori dei cimiteri. Norme.....	44
Art. 106 Onoranze funebri particolari.....	45
CAPO IV PULIZIA DEL CIMITERO.....	45
Art. 107 Custodia dei cimiteri.....	45
Art. 108 Esecuzione di lavori da parte dei concessionari.....	45
Art. 109 Divieto di trattamento del materiale da costruzione.....	45
Art. 110 Trasporto materiale.....	46
Art. 111 Materiale proveniente da scavi e demolizioni.....	46
Art. 112 Orario.....	46
Art. 113 Ingresso al cimitero.....	46
Art. 114 Circolazione e sosta.....	46
Art. 115 Accesso ai cimiteri comunali.....	47
Art. 116 Divieti di ingresso.....	48
Art. 117 Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari.....	48
Art. 118 Manutenzione delle sepolture a sistema di inumazione. Ornamenti floreali.....	48
Art. 119 Pulizia interna.....	49
Art. 120 Divieti speciali.....	49
Art. 121 Obbligo di comportamento.....	49
Art. 122 Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali.....	49
Art. 123 Atti a disposizione del pubblico.....	50
CAPO V PERSONALE ADDETTO AL CIMITERI.....	50
Art.124 Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri.....	50
Art. 125 Responsabile del Servizio Cimiteriale.....	50
Art. 126 Relazione annuale del Responsabile del Servizio Cimiteriale.....	51
Art. 127 Responsabilità.....	51
Art. 128 Trasmissione del registro delle inumazioni ed esumazioni.....	51
Art. 129 Compiti particolari del Responsabile del Servizio Cimiteriale e di custodia.....	51
Art. 130 Necrofori o personale dell'impresa. Compiti.....	53
Art. 131 Vaccinazione del personale dipendente.....	53
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI.....	54
Art. 132 Trasgressioni. Accertamenti. Sanzioni.....	54
Art. 133 Ordinanze del Sindaco.....	54

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento assunto in riferimento all'art. 32 della legge 8 Giugno 1990, n. 142 ed all'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934 n. 1265, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

Art. 2 Competenza del servizio

1. La direzione del servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri di competenza del Comune, nell'ambito dei cimiteri e delle norme statutarie, è attribuita al Responsabile del Servizio Cimiteriale individuato dall'Amministrazione comunale all'interno del proprio organico in relazione alle funzioni svolte e disciplinate dal regolamento del personale.

2. Tale compito sarà svolto sotto il coordinamento del Dirigente del Settore nell'ambito del quale il Servizio è stato organicamente inserito, e sotto la sovrintendenza del Sindaco.

3. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvarrà della collaborazione dei dipendenti comunali addetti al servizio stesso nella pianta organica del personale.

4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di delegare il Servizio Cimiteriale e di Custodia dei cimiteri, tutto o in parte, a "Gestori" di servizi cimiteriali e di cremazione tramite appositi contratti di servizio/concessione, ad eccezione delle specifiche competenze non delegabili che rimangono in capo al Sindaco quale organo di governo.

5. Nel caso l'Amministrazione ricorra all'affidamento del Servizio Cimiteriale ad un Gestore, quest'ultimo dovrà nominare un Responsabile del Servizio Cimiteriale che svolgerà le funzioni di cui al precedente comma 1

6. In ambo i casi la sovrintendenza delle attività di polizia mortuaria rimane in capo al Sindaco ed al Dirigente del settore nell'ambito del quale il servizio è inserito per la sottoscrizione degli atti a valenza pubblica predisposti dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

3. Per gli aspetti sanitari di igiene pubblica nello svolgimento dei compiti di polizia mortuaria ci si avvarrà della collaborazione dell'Azienda Sanitaria Locale, dei medici necroscopici.

4. Per gli aspetti sanitari la A.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone, al Sindaco, i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II DENUNZIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3 Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso.
 - a) Da uno dei congiunti o da persona convivente del defunto o da un loro delegato, o in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
 - c) Dal responsabile o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. La denuncia di morte dell'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su modulo dell'ufficio, deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art.140 del R.D.9 Luglio 1939, n.1238, sullo ordinamento dello Stato Civile e successive modifiche.
4. Il Sindaco o, per esso, l'Ufficiale di Stato Civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica la generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopico

Art. 4 Denuncia decessi accidentali e delittuosi

1. Chiunque ha per prima notizia di un decesso naturale accidentale o delittuoso, di persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o chi per esso o l'Autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
2. Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza di riscontri certi, il corpo (salma) sarà trasportato, con le dovute cautele, alla sua abitazione o alla camera di osservazione della locale struttura sanitaria o presso le strutture cimiteriali munite di idonee attrezzature per la osservazione e conservazione.
3. Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria della locale struttura sanitaria o presso il cimitero comunale, muniti di adeguate strutture di osservazione e conservazione, sempre che non vi sia sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti l'Autorità Giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. Il cadavere sarà lasciata "in loco" e coperta con un telo.

Art. 5 Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte e fatta dal medico necroscopico.

3. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli art.39 e 45 del D.P.R.10 Settembre 1990 n. 285.

4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R.13.2.1964 n.185, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli art.38 e 39 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

5. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

6. La copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, all'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 6 Casi di morte per malattie infettive diffuse

1. Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione alla A.S.L. per i provvedimenti di disinfestazione e per dare esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 7 Comunicazione decessi dovuti a reati

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 8 Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito informazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all'Azienda Sanitaria Locale.

2. La A.S.L. provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R.10.9.1990 n. 285.

Art. 9 Medico necroscopico

1. Le funzioni di medico necroscopico sono attribuite ed esercitate ai sensi dell'art.4 del D.P.R.10.9.1990 n. 285 di approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

CAPO III AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

Art. 10 Autorizzazione alla sepoltura

1. L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazioni alla sepoltura di un cadavere se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali e, se non si

è accertato della morte per mezzo del medico necroscopico, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.

2. La visita del medico necroscopico deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli art.8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.10.9.1990 n. 285 e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 11 Nulla osta dell'Autorità giudiziaria

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 12 Inumazione di parti di corpo umano

1. La inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata con redazione di verbale, da depositare negli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 13 Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9.7.1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3. A richiesta dei genitori potranno essere raccolti nel cimitero con la stessa procedura di cui al comma 2 anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i genitori o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla A.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 14 Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con le modalità previsti dalla legge 13.2.1961, n.83 e dall'art.37 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

2. Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti la sorveglianza del personale operante a mente degli artt. 9, 69 e 74 del D.P.R.13.2.1964 n.185, in quanto applicabili.

3. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art.5; il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici alla A.S.L.

4. Se la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art.6 la segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. LL. SS. n.1265/1934 e successive modifiche.

5. Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore dovrà sospendere le operazioni e darne immediatamente comunicazione alla Autorità Giudiziaria.

TITOLO II OSSERVAZIONE E TRASPORTO

CAPO I OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15 Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottomesso ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art.8 del D.P.R.10 settembre 1990 n. 285.

Art. 16 Periodi di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 17 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta della A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

2. La struttura A.S.L. comunicherà le misure cautelative da adottare.

Art. 18 Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Sono consentite le opportune operazioni di nettezza da usarsi sul cadavere rimanendo vietato il vestimento prima della visita medica di controllo e la ritrazione della maschera.

3. La salma occultata con coperta dovrà essere sorvegliata fino alla visita medica

4. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni della A.S.L., la salma può essere tenuta nell'abitazione e vigilata a cura della famiglia.

Art. 19 Prescrizioni per osservazioni di cadavere portatore di radioattività

1. Il mantenimento in osservazione di cadaveri di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di cui all'art.100 del D.P.R.13.2.1964, n.185.

Art. 20 Deposito di osservazione

1. In un apposito locale nell'ambito del cimitero, distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 62, devono riceversi i cadaveri delle persone per il prescritto periodo di osservazione, nei seguenti casi:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerli per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) salme ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. La camera di osservazione o, in mancanza, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza.

Art. 21 Trasporto salme al deposito di osservazione

1. Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 22 Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione presso il locale di cui al precedente articolo 20 i cadaveri non possono essere rimossi.

2. È permesso ai parenti, ed a chi ne assume le veci, di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

3. Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dalla A.S.L., ad assicurarne la sorveglianza da parte del servizio di custodia, anche mediante l'ausilio delle attrezzature di cui al 2 comma del precedente art.20.

Art. 23 Depositi ed obitori speciali

1. Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolari edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta della A.S.L.

3. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive - diffuse le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAPO II - RILASCIO DI CADAVERI

Art. 24 Rilascio di cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti di conservazione

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, nonché le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli artt., da 40 a 48 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285, con le modalità di cui ai successivi art.46 e 47.

CAPO III - FERETRO

Art. 25 Disposizione del cadavere nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro.
2. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà la struttura della A.S.L. competente

Art. 26 Obbligo del feretro individuale. Verifica

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nello stesso sepolcro.
3. Prima della tumulazione/inumazione ogni feretro, non fornito dal Comune, deve essere verificato dal Responsabile del servizio Cimiteriale tramite i propri necrofori per accertarne le caratteristiche idonee in funzione della sepoltura prescelta, verificando quanto riportato nel verbale di chiusura del feretro.

Art. 27 Caratteristiche feretri ed inumazioni

1. I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm 2.
2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con buon mastice.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
5. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

6. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28 Casse per tumulazioni

1. Per le tumulazioni, anche se temporanee, in loculi, cripte, tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui al successivo art. 31.

Art. 29 Divieto di uso di materiale non biodegradabile

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
3. È altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Art. 30 Estensioni e limitazioni all'uso dei feretri per inumazione

1. Le prescrizioni di cui ai precedenti art. 27 e 29 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comuni distanti non più di 100 Km, salvi i casi di cui al successivo art. 43 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.
2. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, questi devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 31 Caratteristiche dei feretri per tumulazioni e per trasporti fuori comune

1. Le salme destinate alla tumulazione ed al trasporto all'estero o dall'estero, e ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio sarà congiunto alle parti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.
11. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.
12. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice; sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
13. È vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.77 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 32 Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

1. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune la sostituzione delle casse di cui al precedente art. 31 con casse di altro materiale prescrivendo le caratteristiche che esse devono possedere.
2. L'autorizzazione con le stesse modalità è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

Art. 33 Chiusura del feretro - Verbale di incassatura di salma

1. All'atto del seppellimento, il feretro dovrà essere chiuso definitivamente ed esclusivamente con viti.

2. Sul feretro sarà collocata una targa di piombo col numero progressivo generale di registrazione e l'anno di morte impressi a martello a cura dei custodi o dei necrofori del Cimitero in cui questo verrà sepolto .

3. Nella cassa dovrà essere posta, prima della chiusura, una congrua quantità di segatura di legno o torba od altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e non putrescibile.

4. All'atto della chiusura della salma, nel feretro, dovrà essere redatto, da parte dell'addetto ai compiti di polizia mortuaria demandato alla verifica, un verbale di incassatura della salma, nel quale sia data atto che, per l'operazione, sono state osservate le prescrizioni di leggi vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante e che la cassa, o le casse, conformi alle norme contenute nei precedenti artt. 27 e 31, portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.

5. Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, all'autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al Responsabile del Servizio Cimiteriale o propri incaricati del Servizio di custodia.

Art. 34 Fornitura gratuita di feretri

1. È a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la relativa spesa, sempre che la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 35 Orario e percorsi dei trasporti funebri

1. È vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte.

2. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario determinato con apposito provvedimento del Sindaco.

3. I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

Art. 36 Servizio di trasporto funebre

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero sarà in genere eseguito dal Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto.

2. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui agli art. 20 e 21 del D.P.R.10.9.1990 n. 285.

3. Il trasporto può essere eseguito a cura della famiglia.

4. Sempre che il servizio dei trasporti, con mezzi speciali, non sia esercitato dal Comune con diritto di privativa, il servizio stesso potrà essere conferito a ditta privata adeguatamente attrezzata ed idonea che lo gestirà sulla base di una convenzione con il Comune che ne fisserà le modalità di espletamento e le tariffe sulla base della classificazione dei servizi stabilita dal Consiglio Comunale.
5. È comunque consentito l'esercizio del servizio a cura di confraternite con mezzi e personale propri.
6. Il trasporto, deve comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
7. La A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

Art. 37 Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.
2. Il trasporto è a pagamento secondo le tariffe determinate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.16 del D.P.R.10.9.1990 n. 285, quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali.
3. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
4. Sono a carico del Comune negli altri casi e sempre che la salma debba essere inumata nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.
5. È escluso, dalla tariffa di cui al secondo comma, il costo del feretro.

Art. 38 Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadavere o per altro Comune

1. Per i trasporti funebri da Comune ad altro Comune o all'estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, è dovuto al Comune, da parte dell'impresa funebre che esegue il trasporto stesso, sia di partenza che di arrivo, un diritto fisso nella misura stabilita dal Consiglio Comunale, con le tariffe di cui al comma 2 del precedente art.37, in applicazione della norma di cui all'art.19, 3 comma, del D.P.R.10.9.1990 n. 285.

Art. 39 Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive diffuse o portatrici di radioattività

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 25, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ne ha causato la morte.
2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, la A.S.L. impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art 40 Trasporto di salme ad altro Comune o all'estero

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, o da Comune a Comune, allo scopo di inumazione, tumulazione o cremazione, le salme devono essere racchiuse nella duplice cassa di cui al precedente art. 31.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.
3. Tale trattamento è eseguito dalla A.S.L. o da altro personale tecnico dalla stessa delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.
4. Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto viene eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
5. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 41 Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o di altro Comune o dall'estero - Modalità

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco osservate le prescrizioni di cui agli artt. 27, 31, 43, 44 e 49, del presente regolamento.
2. Il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere fuori Comune è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
4. Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con apposito carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.
5. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 42 Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale L'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al Responsabile del Servizio Cimiteriale il permesso di seppellimento.
2. E' facoltà dell'amministrazione comunale applicare una tassa per ogni feretro proveniente da altro comune o dall'estero, per il solo transito, per la cremazione, per la dispersione o affidamento delle ceneri, per il trasporto per il seppellimento presso il cimitero comunale che sarà proporzionata ad ogni specifica operazione.

3. Gli importi delle singole operazioni dovranno essere stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Comunale

Art. 43 Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive diffuse

1. Per i morti di malattie infettive - diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente art. 41, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 31, seguendo le prescrizioni degli artt. 39 e 40.

2. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dalla A.S.L. di competenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'art. 49 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 44 Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 41.

3. Per i trasporti funebri di cadaveri destinati alla cremazione è facoltà dell'Amministrazione Comunale, sede di Impianto di Cremazione, applicare un diritto fisso stabilito con Delibera di Giunta Comunale

Art. 45 Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al Responsabile del Servizio cimiteriale e di custodia del cimitero in cui questo verrà sepolto, unitamente al permesso di seppellimento.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

3. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 46 Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 47 Compiti del Direttore dell'Istituto Universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

1. Il Direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

Art. 48 Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili (arti e parti di corpo umano), ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 41 e 49 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

2. Le ossa umane o i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e il cognome di colui il quale questi appartengono.

3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione della persona o defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 49 Trasporto di cadaveri da e per l'estero

1. Per i trasporti di cadaveri da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli art. 27, 28, 29 e 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

TITOLO III INTRODUZIONE NEL CIMITERO

CAPO I CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 50 Documenti di accompagnamento feretri al Cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:
 - a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza,
 - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune di competenza.
 - c) dal verbale di chiusura feretro per il trasporto del cadavere.
2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente art. 8.
4. Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art.13.
5. Tali documenti devono essere ritirati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato alla consegna di ogni feretro e conservati agli atti dell'ufficio.

Art. 51 Ricevimento di cadaveri

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art.13 del presente regolamento;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 52 Registro annuale delle inumazioni, delle tumulazioni e delle cremazioni

1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale e di custodia, anche tramite i propri delegati, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva agli atti del proprio ufficio i documenti di cui all'art. 50; egli inoltre iscrive giornalmente, sopra apposito registro, in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura di cui all'art.10 , l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo riportato dal cippo.

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti all'interno dei Cimiteri comunali.

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporti di cadaveri o di urne cinerarie e di resti mortali

2. In caso di affidamenti dei Servizi Cimiteriali a più gestori, ad esempio Servizio cimiteriale di custodia ad un gestore e Servizio Crematorio ad altro gestore, è necessario istituire due registri distinti di cui uno dedicato esclusivamente alle cremazioni, ad uso del gestore dell'impianto crematorio, ove inserire il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla cremazione, l'anno, il giorno e l'ora della cremazione, con l'indicazione del luogo in cui le ceneri sono state trasportate, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.

2. Per i cadaveri destinati alla cremazione la responsabilità e gli adempimenti di polizia mortuaria relativi all'accoglimento degli stessi , al controllo documentale, al percorso all'interno del cimitero, al controllo degli accessi dei carri funebri, al servizio di reperibilità per l'apertura del cimitero al di fuori dell'orario stabilito e per esigenze specifiche di servizio dell'impianto crematorio, sono delegati al gestore dell'impianto, comunque sotto la sovrintendenza del Sindaco quale organo di governo e del dirigente del settore in cui ricade la gestione della concessione del servizio di cremazione.

3. Nel caso di cui al precedente comma 2, al servizio di custodia del comune o del gestore dei servizi cimiteriali diversi dalla cremazione, resta l'obbligo della tenuta dei registri ove annotare le inumazioni/tumulazioni di cadaveri, di ossa, di resti mortali, di urne cinerarie, la deposizione e la dispersione in cinerario comune, che avvengono all'interno dei cimiteri comunali.

Art. 53 Consegna registro al Comune

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ogni anno, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso la direzione cimiteriale.

Art. 54 Divieto di riapertura del feretro

1. Avvenuta la consegna del feretro al Responsabile del Servizio Cimiteriale, anche tramite propri incaricati, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, prima del periodo minimo stabilito dalla normativa, se non per ordine o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

CAPO II DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 55 Divisione del cimitero in campi comuni e in sepolture private

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni con sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.
2. Sono comuni le sepolture per inumazione, in campi comuni individuati all'interno del cimitero predisposti a tali tipi di sepolture, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
3. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, contraddistinte dal pagamento di una concessione d'uso.

Art. 56 Disposizioni campi comuni

1. Sono destinate alle sepolture comuni le aree, dette campi comuni, suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.
2. Uno o più di tali riquadri, o campi, deve essere destinato all'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

ART. 57 Sepolture private. Natura e concessione

1. Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al seguente Titolo V.
2. Esse possono consistere:
 - a) nella concessione d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole – le fosse destinate ad essere date in concessione si distinguono dalle fosse comuni per maggiore durata della concessione e perché previste in apposite aree del cimitero distinte dai campi comuni di inumazione;
 - b) nella concessione d'uso temporaneo, di campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario;
 - c) nella concessione d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
 - d) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale;
 - e) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia o per collettività;
 - f) nella concessione d'uso temporaneo, di loculini, ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.
3. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto dall'Amministrazione comunale il prezzo della tariffa approvato dalla Giunta Comunale Comunale. La tariffa viene calcolata ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 267/2000.

4. Per il calcolo della tariffa devono essere considerate le seguenti voci:

a) costo di costruzione del sepolcro a nuovo rapportato all'indice di vetustà e condizione di fruizione e accessibilità rispetto alla sepoltura standard di nuova realizzazione;

b) costi di manutenzione complessivi o costi d'intervento manutentivo e/o di adeguamento/messa a norma nel caso di rinnovo di concessioni di sepolture scadute o decadute relativi ai sepolcri e alle pertinenze.

c) costi complessivi, stimati, per l'esumazione e/o l'estumulazione ordinaria da farsi al termine del periodo di rotazione del campo o della concessione comprensivi dello smaltimento dei materiali del feretro, della muratura, dei costi per la raccolta dei resti ossei e il successivo ricovero in ossario comune o altro sito e dei costi della pulizia ed igienizzazione della sepoltura.

Art. 58 Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere

1. Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.

2. In difetto di tale manifestazione di volontà, possono provvedere anche i parenti "jure sanguinis" entro il 4° grado.

3. Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adeguata all'interno del cimitero.

Art 59 Reparto speciale per prodotti abortivi

I. Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto, per accogliere prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati nati morti all'Ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dalla A.S.L., secondo quanto previsto dall'art.13 del presente regolamento.

Art. 60 Disposizione generale nei reparti del cimitero

1. L'ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc. saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli artt. da 55 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R.10.9.1990 n. 285.

Art. 61 Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

1. L'Ufficio del Servizio Cimiteriale Comunale ed il Responsabile del Servizio Cimiteriale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, con bollo e firma in originale.

2. Detta planimetria dovrà essere corredata dell'anagrafica di tutte le sepolture esistenti all'interno dei cimiteri comunali, e dovrà essere aggiornata annualmente a cura del Servizio Cimiteriale

Comunale o a cura del Gestore qualora lo stesso servizio è affidato a terzi; tale planimetria dovrà contenere anche le zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto del vicolo cimiteriale.

2. Detta planimetria dovrà essere aggiornata ogni qual volta in cui siano creati dei nuovi cimiteri, siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti; detta planimetria dovrà essere approvata dall'Amministrazione Comunale entro un anno dalle modifiche suddette.

CAPO III CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO COMUNE

Art. 62 Camera mortuaria

1. Il servizio cimiteriale deve disporre di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate dall'art.13 del D.P.R.10.9.1990 n. 285 e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. La camera mortuaria è costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, ed è provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

3. Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto all'art.20, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall' art. 22.

Art. 63 Caratteristiche della camera mortuaria

1. La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, e dotata di acqua corrente.

2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Art. 64 Sala per autopsie

1. Qualora il cimitero sia dotato di sala per autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria;

2. Nel posto più illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico in gres, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento e raccolta dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi ed apparecchiature, quali impianti di clorazione ecc., atte al loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di areazione e aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Art. 65 Ossario comune

1. Ogni cimitero deve avere l'ossario di cui all'art.67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

TITOLO IV - SEPOLTURA

CAPO I - INUMAZIONI

Art. 66 Sepoltura di feretri

1. Il servizio di sepoltura dei feretri è gestito dal Comune secondo il presente regolamento. Detto servizio potrà essere dato in gestione a soggetti terzi detti Gestori previa convenzione che ne fisserà le modalità di espletamento e le tariffe sulla base della classificazione del servizio stesso.
2. La concessione avrà la durata precisata dagli atti di gestione e potrà essere rinnovabile secondo le norme vigenti per l'appalto di servizi.
3. Il Gestore concessionario dovrà svolgere tutti gli adempimenti amministrativi e tutte le operazioni previste per la sepoltura dei feretri secondo le vigenti normative ed il presente regolamento, dal momento della consegna degli stessi al cimitero presso la camera mortuaria fino alla sepoltura comprese le opere murarie e la pulizia dei siti interessati
4. Faranno parte della concessione del Servizio Cimiteriale anche tutte le operazioni previste per le esumazioni ordinarie e straordinarie, traslazioni, esumazioni ordinarie e straordinarie, inumazioni e qualsiasi movimento di salme e feretri all'interno delle aree cimiteriali.
5. Sono escluse dalla concessione del Servizio Cimiteriale le opere di manutenzione delle tombe private che potranno essere eseguite direttamente dagli intestatari privati tramite ditte specializzate preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale secondo quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale od in mancanza di esso, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposite deliberazioni.

Art. 67 Scavatura ed utilizzazione delle fosse

1. Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti artt. 26, 27 e 29.
2. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
3. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità ed in ordine cronologico.
4. al fine di garantire le regolari lavorazioni finalizzate alla esecuzione delle esumazioni ordinarie è fatto divieto di effettuare nuove inumazioni senza seguire l'ordine cronologico definito dal comma precedente

Art. 68 Numerazione ed individuazione delle fosse — Segni funerari — Illuminazione votiva

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici e riportante un numero progressivo. Il cippo sarà posto a cura del Servizio di Custodia del cimitero, appena coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto definitivo fino alla completa costipazione del terreno.

2. Sul cippo sarà applicata, a cura del Servizio Cimiteriale, una targhetta di materiale inalterabile, con indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A domanda scritta dei parenti o di altri aventi diritto il Responsabile del Servizio Cimiteriale, nel rispetto del presente regolamento, può autorizzare il collocamento sulla fossa, a cura e spese dei richiedenti aventi diritto, di lapidi o croci o altri segni funerari, previo pagamento dei prescritti diritti

4. La forma e le dimensioni delle suddette lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere autorizzate in conformità alle dimensioni stabilite dal Piano Regolatore Cimiteriale e delle deliberazioni dell'Amministrazione Comunale ed avranno caratterizzazione provvisoria.

5. Trascorso un decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, verranno rimossi e smaltiti secondo la normativa vigente a cura del Servizio Cimiteriale.

6. L'illuminazione votiva elettrica è gestita dal Servizio Cimiteriale del Comune o da altro Gestore. Detto servizio potrà essere appaltato ad impresa privata idonea e previa convenzione che ne fisserà le modalità di espletamento e le tariffe sulla base della classificazione; le relative tariffe, sulla base della classificazione del Servizio, saranno stabilito dal Consiglio Comunale.

Art. 69 Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, una volta deposto il feretro, questa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga posta alla superficie.

Art. 70 Fosse per inumazione di persone aventi oltre dieci anni di età

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m 2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 per ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq 3,50.

2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art 71 Fosse per inumazione di fanciulli fino a dieci anni di età

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età fino a dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m 2) una lunghezza di m 1,50 una larghezza di m 0,50 e debbono distare di almeno m 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq 2,00 per ogni inumazione.

Art. 72 Deposizione del feretro nella fossa

1. La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro.
2. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità di cui al precedente art. 69
3. Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art.75 del D.P.R.10.9.1990 n. 285.

CAPO II TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 73 Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie sono in solido, a carico dei privati concessionari, i quali potranno eseguire i lavori solo tramite ditte edili specializzate preventivamente autorizzate Amministrazione Comunale ed iscritte in apposito registro.
2. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi costruiti dall'Amministrazione sono a carico della stessa, in quanto nella individuazione della tariffa comunale per la concessione dei loculi ne sono stati applicati i costi in quota parte, ad eccezione della lapide e ornamenti funebri (lanterne , lettere, vasi ecc).
3. le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei vialetti di accesso e delle pertinenze relativa alle sepolture sono a carico dell'Amministrazione Comunale o del Gestore in caso Concessione del Servizio Cimiteriale, in quota parte sono state previste nel calcolo della tariffa di concessione delle sepolture per il periodo di validità delle stesse.

Art. 74 Sistema di tumulazione

1. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro; ogni feretro tumulato deve avere accesso diretto dall'esterno.
2. Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato.
3. Per la costruzione del loculi o dei manufatti si osserveranno le prescrizioni di cui all'art.76 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 75 Tumulazioni provvisorie

1. Si definiscono Tumulazioni Provvisorie quelle effettuate in attesa di sepoltura definitiva, il carattere di provvisorietà deve essere segnalato sull'istanza di tumulazione con indicazione delle motivazioni.
2. Le disposizioni degli art. 31 e 74 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero a fuori del cimitero stesso.

Art. 76 Divieto di riapertura di sepolture

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano, le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo o al termine del periodo di inumazione, alla scadenza della concessione, su richiesta del Concessionario quando non sia trascorso un periodo minimo di ventanni dalla tumulazione, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.

Art. 77 Cremazione di cadaveri

1. Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli artt. da 78 a 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.10.9.1990 n. 285, della Legge 130 del 30.03.2001, Legge Regionale n.4 del 28/04/2006 art.162

2. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

3. Le urne cinerarie potranno essere collocate in apposite cellette costruite dal Comune all'interno dei Cimiteri comunali, come previsto dalla lettera c) dell'art. 57; o nei sepolcreti di famiglia o per collettività di cui alla lettera e) dello stesso articolo, o potranno essere consegnate agli aventi diritto per la sepoltura in altro sito, previa autorizzazione al trasporto da parte del Sindaco o per successivo affido nella dimora di domicilio o residenza.

4. Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette, loculini od ossaretti appositamente costruiti.

5. La cremazione della salma deve essere eseguita nel forno crematorio autorizzato. Per l'accesso all'impianto di cremazione comunale è facoltà dell'Amministrazione Comunale applicare un diritto fisso stabilito con Delibera di Giunta .

6. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto.

7. Presso l'edificio crematorio è tenuto un apposito registro delle cremazioni contenente 3 apposite sezioni:

Sezione 1 cremazione delle salme

- a) le generalità delle salme cremate o dei resti mortali inconsunti;
- b) la data di morte e quella di cremazione delle stesse;
- c) indicazione sulle generalità del soggetto a cui sono state date in consegna.

Sezione 2 cremazione di parti anatomiche

- a) le generalità delle persona a cui appartiene la parte anatomica;
- b) la data di cremazione delle stesse;
- c) indicazione sulle generalità del soggetto a cui sono state date in consegna.

Sezione 3. cremazione dei resti mortali inconsunti

- a) le generalità dei resti mortali inconsunti;
- b) la data di morte, la data di esumazione/estumulazione e quella di cremazione delle stesse;
- c) indicazione sulle generalità del soggetto a cui sono state date in consegna.

8. È consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali. Trascorso tale termine senza che le procedure per la conservazione o l'affido siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

9. I servizi demografici del Comune, conformemente alle disposizioni della legge n. 29/2004, nelle persone degli Ufficiali di Stato Civile, concede all'avente titolo, che ne faccia richiesta (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000) l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da: a) disposizione testamentaria; b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal DPR n. 445/2000; c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione; d) dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali dai legali rappresentanti indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 3 della Legge 30 marzo 2001 n. 130;.

10. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi indicati nell'art. 162 della L.R. n. 4 del 28/04/2006. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua del comune è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti; è eseguita dal coniuge, dal convivente o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, da persone a tal fine autorizzate dall'avente diritto, dal rappresentante legale dell'associazione a cui il defunto risultava iscritto o in mancanza dal personale autorizzato dal comune, individuato nel custode del cimitero o, a seconda delle necessità, in un incaricato della società che gestisce i servizi cimiteriali; i dati verranno riportati su apposita modulistica e/o verbale; il personale addetto agli eventuali controlli di volta in volta incaricato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale o, a seconda delle necessità, dalla società che gestisce i servizi cimiteriali, la consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada). La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000) e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. E' facoltà dell'amministrazione comunale applicare una tariffa per la dispersione delle ceneri all'interno dell'area cimiteriale oppure in altre aree comunali e/o demaniali ricadenti nel territorio comunale; la tariffa è stabilita con delibera di Giunta Comunale.

11. Per l'ottenimento della autorizzazione alla dispersione delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius o in mancanza di questo, gli aventi diritto, ai sensi della Legge Nazionale n. 130/2001, deve presentare istanza all'Ufficio dello stato Civile, nella quale devono essere indicati:

- a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione.
- b) I dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri con l'indicazione della data e luogo di cremazione o il numero di Autorizzazione alla cremazione.

c) Eventuale documento, redatto nelle forme previste per legge o (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000) da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme.

d) La dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri secondo quanto previsto art. 162 della L.R. n. 4 del 28/04/2006 e della Legge n.130 del 30/03/2001

e) L'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.

12. Per l'ottenimento della autorizzazione all'affido dell'urna nel territorio di competenza comunale, i soggetti interessati presentano all'Ufficiale di Stato Civile, la richiesta di affidamento la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
- l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Ufficiale di Stato Civile del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle Ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;

13. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita dal defunto, relativamente alla cremazione, con le modalità richiamate dalle norme di legge vigenti.

14. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.

15. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'Ufficio di Stato Civile

16. E' facoltà dell'amministrazione comunale applicare una tariffa per l'affido delle ceneri la tariffa è stabilita con delibera di Giunta Comunale.

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 78 Esumazioni. Carattere

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Art. 79 Esumazioni ordinarie

1. Salvo quando previsto dal 2° e 3° comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio della inumazione per i campi comuni di inumazione e al termine della concessione in caso di fosse di inumazione private date in concessione. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con ordine rigorosamente cronologico, se possibile per campi o file.
2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine cronologico delle esumazioni eseguite.
3. Le salme dei civili caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Art. 80 Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla suddetta Autorità.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio Cimiteriale e di custodia o propri delegati (necrofori), dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una deve essere mantenuta e conservata presso gli uffici amministrativi cimiteriali e, l'altra, trasmessa all'Ufficio di stato civile

Art. 81 Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e la A.S.L. dichiara che la esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 82 Ossa provenienti dalle esumazioni

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in altra sepoltura posta entro il recinto del cimitero ed avuta in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 48.
2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti con le modalità indicate nel 2° comma del successivo art. 87.

3. I materiali edili residui (lapidi, cippi, ecc.) qualora non vengano ritirati dagli interessati sono asportati dal custode e rimangono di proprietà del Comune che li utilizzerà come previsto dal 3° comma del successivo art. 102.

Art. 83 Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.

2. I feretri estumulati allo scadere della concessione i cui cadaveri ivi contenuti risultino non completamente mineralizzati devono essere inumati a terra dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione .

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Anche in questo caso il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

5. Se le salme estumulate si trovano in condizioni di completa mineralizzazione, su parere dell'addetto ai compiti di polizia mortuaria (necroforo) incaricato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, si può procedere alla immediata raccolta dei resti ossei in cassette ossarie da destinare ad altre idonee sepolture (loculini, ecc).

6. Devono considerarsi estumulazioni ordinarie anche quelle che siano effettuate decorsi 20 anni dalla tumulazione, a seguito di richiesta scritta del privato concessionario o dei suoi eredi e comunque in osservanza delle volontà eventualmente espresse e formalizzate del concessionario della tomba.

Art. 84 Divieto di riduzione di salme estumulate

1. in caso di estumulazioni è vietato eseguire sulle salme non completamente mineralizzate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa con la quale furono collocate nel loculo al momento della tumulazione.

2. nei casi in cui durante la estumulazione si rileva che la salma non abbia completato il processo di mineralizzazione, la stessa può essere inumata a terra nelle modalità previste dall'art. 83 o inviata alla cremazione su espressa richiesta degli eredi o aventi diritto.

3. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme non completamente mineralizzate operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere come previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 85 Estumulazioni straordinarie

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede o avviati a cremazione, a condizione che, aperta la sepoltura, il necroforo, demandato dal Responsabile del Servizio

Cimiteriale alla verifica, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può essere effettuata senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora il necroforo, demandato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale alla verifica, constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

3. In ambo i casi l'accertamento deve essere verbalizzato.

Art. 86 Norme particolari per le estumulazioni

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni di cui all'art.80 ed in particolare quelle relative alla redazione del verbale dell'operazione eseguita.

Art. 87 Norme igieniche

1. Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione, per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte o del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori, dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal necroforo, demandato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale alla verifica del rispetto di tali prescrizioni di legge.

2. Tutti i rifiuti risultanti dalle operazioni di polizia mortuaria – necrofore (estumulazioni, esumazioni, riduzioni ecc) sono equiparati a rifiuti urbani ai sensi del comma 2 lett. f) dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006:

3 I rifiuti risultanti dalle normali attività cimiteriali (pulizia vialetti, potature, ecc) sono equiparati a rifiuti urbani ai sensi del comma 2 lett. e) dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006:

4. La produzione di rifiuti provenienti da attività di esumazione ed estumulazione deve essere annotata su un apposito registro di carico e scarico tenuto dal Gestore delle operazioni Cimiteriali ove devono essere annotate la data dell'operazione, il quantitativo presunto di rifiuto prodotto e la data di conferimento discarica.

5 . Eventuali rifiuti risultanti dalle attività autoptiche sono considerati rifiuti speciali sanitari ai sensi della art. 184 comma 3 lettera h) e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa. La produzione di rifiuti sanitari in occasione di attività autoptica deve risultare da apposito verbale.

6. Qualora durante le operazioni di estumulazione ed esumazione venissero rinvenuti oggetti e/o materiali di valori, gli stessi dovranno essere prontamente consegnati al responsabile del Servizio Cimiteriale, il quale a sua volta li consegnerà agli eredi aventi diritto con la redazione di apposito verbale.

Art. 88 Corrispettivi

1 Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie eseguite allo scadere della concessione d'uso delle sepolture, tranne quelle relative a sepolture di famiglia, di cui è stato sottoscritto il contratto di concessione, sono eseguite gratuitamente dal Comune ovvero la Concessionario del Servizio Cimiteriale, in quanto l'importo stabilito per la concessione prevede i costi di esumazione/estumulazione.

2. Le esumazioni e le estumulazioni, ad esclusione di quelle di cui al comma precedente, daranno luogo al pagamento del corrisposto stabilito nella tariffa approvato dall'Amministrazione Comunale.

3. Per Le esumazioni e le estumulazioni disposte dall'Autorità Giudiziaria si applica la legge 23 Dicembre 1865 n.270 e successive modificazioni.

TITOLO V GESTIONE DEL CIMITERO

CAPO I - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 89 Atto di concessione

1. La concessione d'uso temporaneo di aree, loculi, colombari, ossaretti e cellette deve risultare da regolare contratto, nelle forme di legge, da sottoscrivere entro 30 gg dal versamento effettuato a seguito di domanda al Sindaco, o al Gestore in caso di affidamento a terzi del Servizio Cimiteriale; le spese per la registrazione del sopra citato contratto sono a carico del concessionario.
2. Il pagamento dei diritti e il prezzo della concessione d'uso sono stabiliti dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 57 comma 3.
3. All'interno dei propri Cimiteri il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:
 - a. uso novantennale di aree per costruzioni di manufatti sepolcrali privati (cappelle private, tombe private, crpte private);
 - b. uso settantennale di aree a inumazione per collettività;
 - c. uso settantacinquennale per le tombe ad oggi concesse in uso perpetuo.
 - c. uso trentennale di loculi singoli costruiti dall'Amministrazione;
 - d. uso trentennale di loculi doppi o plurimi costruiti dall'Amministrazione;
 - e. uso trentennale di loculini costruiti dall'Aministrazione;
 - f. uso trentennale di fossa in aree a inumazione singola.
4. Per ottenere le concessioni cimiteriali sopra elencate occorre presentare domanda al Sindaco o, in caso di affidamento a terzi del servizio cimiteriale, al gestore del servizio cimiteriale, indicando:
 - a) generalità e domicilio del o dei richiedenti;
 - b) tipo della concessione prescelta;
5. Le concessioni di loculi singoli realizzati dall'Amministrazione comunale possono essere concesse esclusivamente:
 - a. in presenza di defunto da tumulare
 - b. se il richiedente ha età superiore a 65 anni, qualora non abbia discendenza diretta che possa provvedere alla richiesta di concessione;
 - c. ai malati terminali che non abbiano discendenza diretta che possa provvedere alla richiesta di concessione
6. le concessioni di loculi doppi possono essere richieste a coppie di coniugi o coppie equivalente ai sensi della vigente normativa:

a) In presenza di un defunto componente la coppia, fermo restando che il diritto di sepoltura per l'altro loculo resta in capo esclusivamente all'altro componente la coppia, ad eccezione di esplicita rinuncia di quest'ultimo; il tal caso la concessione d'uso ricade nel caso di cui al successivo art. 96.

7. Per *“loculi singoli e doppi costruiti dall'amministrazione Comunale”* si intendono i loculari edificati tramite l'utilizzo di fondi provenienti dal Bilancio delle Ente, pertanto, risultano esclusi dalle prescrizioni di cui ai precedenti comma 5 e 6 gli interventi edilizi realizzati senza oneri finanziari per la Pubblica Amministrazione.

8. Per i loculari realizzati con l'intervento di promotori privati e in seguito acquisiti al patrimonio dell'Amministrazione Comunale, restano valide le prescrizioni di cui ai comma 5 e 6.

9. Per i loculari realizzati con l'intervento di promotori privati, al momento della stipula della convenzione di gestione delle concessioni, oltre al nuovo prezzo relativo alla concessione d'uso, sarà necessario definire il numero di sepolture da preservare a riserva del sito cimiteriale; questi loculi saranno affidati ai concessionari nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5 e 6, una volta esaurite le concessioni d'uso dei loculi non soggetti alle sopra citate prescrizioni.

Art. 90 Diritto di sepoltura per tombe individuali

1. Per le tombe individuali, i loculi, le nicchie, i loculini e quanto altro dato in concessione, il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario o, su sua richiesta, ai suoi familiari.

2. La facoltà di indicazione dei familiari aventi diritto può essere inserita nella domanda.

3. Le concessioni di tumuli, tombe e cappelle, cosiddette **“perpetue”**, rilasciate in passato, trascorsi i 100 anni dal loro rilascio, si intendono scadute con l'entrata in vigore del presente Regolamento, pertanto gli interessati aventi diritto al rinnovo devono provvedere al pagamento del canone concessorio per l'ulteriore periodo **di anni 75**.

4. Al fine di applicare una disciplina uniforme con la gradualità necessaria, si prevede che, al primo rinnovo, il canone concessorio sia ridotto del 50% di quello in vigore, successivamente alla prima scadenza le concessioni suddette ricadono sotto il regime ordinario.

5. Le concessioni di aree e manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, si intendono scadute trascorsi 100 anni dalla data di sepoltura del primo defunto come risultante dai registri cimiteriali.

Art. 91 Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali

1. Le **tombe di famiglia** o monumentali possono essere concesse:

a) a più persone. La concessione in tale caso è fatta a favore dei richiedenti;

b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.

Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori. La sepoltura può essere riservata:

- a tutti i familiari

- ai conviventi

c) ad enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartenenti; in tal caso il diritto è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione;

2. Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro.

3. Può essere consentita la tumulazione di una o più cassette ossarie nelle sepolture, previa corresponsione dei diritti.

4. Le concessioni delle sepolture di cui sopra hanno la durata massima di **75 anni** salvo rinnovo

5. Le domande di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, potranno essere accolte solo quando da parte degli interessati sia stato richiesto e preventivamente provveduto alla regolarizzazione della concessione mediante la stipulazione del relativo atto. Per ottenere la regolarizzazione della concessione gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona del o dei defunti già tumulati nel manufatto di che trattasi, nonché il titolo in base al quale assume diritto alla concessione. In ogni caso la regolarizzazione dovrà essere fatta negli stessi limiti dell'originaria concessione e deve intendersi limitata alla tumulazione delle salme appartenenti alla famiglia o eredi dell'originario concessionario.

Art. 92 Esclusioni

1 Non possono essere rilasciate concessioni di aree o strutture per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

Art. 93 Durata e decorrenza delle concessioni. Rinnovo

1. Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art. 57, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto o, se anteriore, dal pagamento del prezzo stabilito per la concessione.

2. Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

3. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Art. 94 Concessioni speciali gratuite

4. Nessuna concessione d'uso può essere rilasciata a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze, sia, tale onoranza, deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 95 Costruzioni su aree in concessione

1. La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia, cripte o cappelle monumentali è disposta mediante apposito contratto, da stipularsi con l'Amministrazione Comunale, tramite gli uffici competenti.

2. Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.

3. I singoli progetti devono essere presentati dai concessionari all'Ufficio Urbanistico del Comune, corredati dagli elaborati sottoscritti da tecnico abilitato alla professione, in triplice copia anche in formato digitale, gli allegati dovranno essere costituiti dai seguenti elaborati :

- a) planimetria con l'ubicazione del manufatto scala 1:500;
- b) planimetria del lotto con proiezione a terra del manufatto da costruire, con indicazione dei distacchi dal confine e dalle costruzioni limitrofe dalla sagoma di ingombro ed allineamento della stessa con le costruzioni adiacenti;
- c) pianta, prospetti e sezioni quotate scala 1:100 conformi alle dimensioni della Cappella tipo approvata dall'A.C.;
- d) copia conforme del contratto di concessione con le ricevute dell'avvenuto versamento del prezzo di concessione;
- e) relazione tecnica sulle modalità di costruzione del manufatto, caratteristiche dei materiali e numero delle salme ammesse nel sepolcro.
- f) elaborati tecnico-strutturali del manufatto da realizzare compresi eventuali nulla osta paesaggistici ove necessari e le autorizzazioni del Genio Civile.

4. All'atto del ritiro dell'Autorizzazione gli interessati dovranno comunicare al Servizio Cimiteriale ovvero al Gestore del Servizio Cimiteriale i nominativi del Direttore dei Lavori incaricato e della Ditta esecutrice con accettazione degli stessi.

5. Ad autorizzazione ritirata gli interessati dovranno chiedere il verbale di allineamento e quote allegando il relativo versamento e la planimetria redatta dal Direttore dei Lavori incaricato indicante i distacchi, gli allineamenti e le quote; il verbale richiesto verrà redatto a seguito di sopralluogo di verifica, di concerto con l'incaricato del Servizio Cimiteriale, il Direttore dei Lavori ed il concessionario con il visto del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

6. I lavori dovranno essere iniziati previo il suddetto verbale di linee e quote e comunicazione del concessionario apponendo nell'area del lotto apposita tabella indicante numero e data dell'Autorizzazione; nominativi del concessionario, del Direttore dei Lavori e dell'Impresa.

7. Il personale dell'Impresa esecutrice, all'interno delle aree cimiteriali deve essere munito di cartellino di riconoscimento visibile agli eventuali organi di controllo.

8. A lavori ultimati il concessionario deve darne immediata comunicazione agli Uffici interessati presentando certificazione di collaudo statico delle strutture a firma di Tecnico abilitato.

9. La sorveglianza delle suddette attività è demandata al Responsabile del Servizio Cimiteriale con l'ausilio del personale del Servizio ovvero dal Gestore del Servizio Cimiteriale; in casi particolari potrà essere richiesto l'ausilio del Settore Tecnico competente e del Comando Vigili Urbani all'uopo interessati.

10. La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione, devono aver luogo entro 3 anni dalla data del versamento del prezzo della concessione o, se antecedente, di stipulazione dell'atto di concessione.

11. Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali (loculi) deve essere presentato un disegno a firma del concessionario o tecnico incaricato nel quale si evincano le misure previste ed i materiali utilizzati.

12. L'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata direttamente dal Responsabile del Servizio cimiteriale previa verifica della corrispondenza delle prescrizioni stabilite dall'amministrazione comunali con apposite deliberazioni.

13. Il collaudo e l'agibilità dei manufatti eseguiti sulle aree date in concessioni ai privati, sono a carico di quest'ultimi e dovranno essere consegnati in copia al Responsabile del Servizio Cimiteriale il quale è tenuto a conservarli presso gli uffici del Cimitero.

Art. 96 Rinunzia al diritto di uso

1. È ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima della utilizzazione - in tutto o in parte - della concessione medesima.

2. Il Comune o il gestore dei cimiteri, rimborserà, in tal caso, al concessionario una somma da calcolare nella seguente misura:

a. in caso di loculi, cripte, edicole e loculini realizzati dal comune ed affidati **in concessione temporanea** – pari a 80 % del prezzo pagato per la concessione, attualizzata se la tariffa relativa non è più vigente, secondo gli indici ISTAT (FOI), ridotta nella misura relativa alla utilizzabilità residua della concessione stessa secondo la formula: prezzo attualizzato diviso anni concessione moltiplicato per gli anni ancora da fruire moltiplicato per 80 %;

b. in caso di loculi, cripte, edicole e loculini realizzati dal comune ed affidati **in concessione perpetua** – pari all'80 % come al comma precedente, tenendo però conto che gli anni ancora da fruire si intendono quelli fino al centesimo anno dall'atto di concessione o dalla sepoltura della prima salma.

c. in caso di aree inedificate - pari a 80 % del prezzo pagato per la concessione non attualizzato – la rinuncia al diritto d'uso deve essere presentata **non oltre tre anni dalla data di concessione** o, in caso di proroga richiesta ed accordata, entro la data ultima di proroga dei termini per l'edificazione

d. in caso di aree ove insistano manufatti sepolcrali privati, singoli o plurimi, di qualsiasi tipologia, purché regolarmente autorizzati e utilizzabili pari al 50 % dei proventi dell'asta pubblica di aggiudicazione del lotto con il relativo manufatto; tale rimborso è comprensivo del prezzo pagato per la concessione dell'area per il tempo tempo non fruito.

3. Le spese del relativo contratto sono a carico del nuovo concessionario.

4. Nel caso di cui al comma 2 lettera d. il manufatto deve essere libero e completamente utilizzabile, le spese per la rimozione e la successiva sistemazione di eventuali feretri, resti ossei, ceneri etc. sono a carico del concessionario.

Art. 97 Decadenza della concessione

1. La concessione del diritto d'uso decadrà , oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 96 quando:

a) per le sepolture di familiari o per collettività, **la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni** dalla data del contratto di concessione, salvo proroga, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dal concessionario;

b) **per le sepolture in loculi** quando il cadavere venga trasferito ad altra sepoltura, fermo restando il diritto del concessionario a chiedere il rimborso come segue; prezzo attuale : (diviso) anni concessione x (per) anni ancora da fruire x (per) 40 % ;in caso di concessione perpetue si intende “anni ancora da fruire” quelli fino al centesimo anno dal rilascio della concessione o dalla sepoltura della prima salma;

c) **per qualsiasi tipo di concessione** in caso di comprovato abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione;

d) quando venga accertato che la concessione è o è stata oggetto di lucro o speculazione;

e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso;

2. Alla naturale scadenza, la concessione si intende immediatamente decaduta, fermo restando l'obbligo da parte del comune o del gestore dei servizi cimiteriali, di informazione collettiva all'utenza mediante opportuni strumenti di informazione, almeno 6 mesi prima della scadenza delle concessioni.

3. Nel caso di cui al comma 1, lett. a) la concessione si intende immediatamente decaduta al termine del periodo concesso per l'edificazione.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la concessione si intende immediatamente decaduta al momento della traslazione, fermo restando l'obbligo da parte del Comune o del Gestore dei Servizi Cimiteriali, di notificare all'utente, al momento della traslazione del cadavere, il motivo della decadenza, anche con l'inserimento delle relative informazioni riportate nella modulistica relativa alla richiesta di traslazione del feretro.

5. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora il comune o il gestore dei cimiteri non abbia provveduto a notificare all'utente, al momento della traslazione del cadavere, il motivo della decadenza, occorre darne comunicazione agli interessati attraverso la pubblicazione sull'albo del cimitero o forme equivalenti di comunicazione; decorso un periodo pari a 30 giorni dall'invio della comunicazione o dalla pubblicazione all'albo del cimitero viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'avvenuta informazione agli aventi diritto da parte del Servizio Cimiteriale

6. Nel caso di cui al comma 1, lett. c), sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, all'albo posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono; se gli interessati sono reperibili viene loro notificata una diffida; decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero, accertata l'avvenuta notifica viene dichiarata la decadenza.

7. Nel caso di cui al comma 1, lett. d), salvo il caso non comporti reato, viene notificata la comunicazione di avvio dell'iter agli interessati; decorsi 60 giorni dall'invio dell'atto o dalla pubblicazione all'albo del cimitero, anche in formato digitale su portale web dedicato, accertata l'avvenuta notifica viene dichiarata la decadenza

8. Nel caso di cui al comma 1, lett. e), salvo il caso non comporti reato, viene notificata la comunicazione di avvio dell'iter agli interessati; decorsi 60 giorni dall'invio dell'atto o dalla pubblicazione all'albo del cimitero, anche in formato digitale su portale web dedicato, accertata l'avvenuta notifica viene dichiarata la decadenza

9. In tutti i casi di cui al comma 1, lettere a) b) c) d) e), i suddetti provvedimenti sono adottati a seguito di apposito atto provvedimentale da notificarsi agli interessati secondo le modalità di legge.

10. Salvo il caso di cui al comma 1, lettera b), è esclusa qualsiasi forma di rimborso ai concessionari

Art 98 Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R.21.10.1975, n. 803

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuove sepolture o di un nuovo cimitero.

2. Alla procedura di revoca sopra descritta si provvederà con Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 50 e 54 del D.lg 267/2000 e smi.

3. In caso di revoca delle concessioni è esclusa qualsiasi forma di rimborso.

Art. 99 Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 100 Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

I. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc. anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

2. Per i resti mortali si adotteranno i provvedimenti di cui al successive art 102.

Art. 101 Obbligo di manutenzione e decoro delle sepolture

1. Come già stabilito dal precedente art. 73 spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido, il decoroso stato dei manufatti ed i monumenti da loro edificati, comprese le lapidi a ornamento di loculi e fosse.

2. In caso di inadempienza il Comune disporrà, prima con diffida e, alla scadenza del termine in quella fissata, con ordinanza, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

3. Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà a dichiarare la decadenza della concessione con le modalità di cui al precedente art. 97.

4. Nelle sepolture private costruite dal Comune, concesse in diritto d'uso, in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune ovvero il gestore del cimitero provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e la risultante spesa sarà divisa tra i concessionari in ragione della capacità e della tipologia della

sepoltura in concessione. Qualora nel fabbricato oggetto di manutenzione vi siano ancora loculi non ancora concessi ovvero retrocessi, il comune risponde con la quota di sua competenza.

5. Il mancato pagamento della quota, a seguito della previa diffida cui non è stato dato riscontro nei 60 giorni successivi, costituisce causa di decadenza per abbandono dipendente da incuria e per inadempienza ai doveri di manutenzione;

Art. 102 Effetti della decadenza e della revoca delle concessioni

1. Reso esecutivo il provvedimento di decadenza o di revoca, il Sindaco adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

2. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del Comune, unitamente a quanto previsto dal 1 comma del precedente art. 100.

3. I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.

4. Può essere consentito a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per le tombe di parenti od affini fino al 4 grado sempre ché nello stesso cimitero.

5. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.

6. Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati ed il ricavato devoluto a favore del Comune il quale li destinerà ad opere di bene.

Art. 103 Fascicoli delle concessioni cimiteriali

1. Per ogni concessione cimiteriale sarà istituito un fascicolo tenuto dall'Ufficio Tecnico del Servizio Cimiteriale e sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio Cimiteriale;

2. Nel fascicolo si registreranno i dati relativi alla concessione, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni debitamente comprovate.

CAPO II SOPPRESSIONE DEL CIMITERI

Art. 104 Soppressione dei cimiteri. Norme applicabili

1. Per la soppressione del cimitero si osservano le norme previste dagli artt. da 96 a 99 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.10.9.1990. n. 285.

CAPO III SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 105 Sepolcri privati fuori dei cimiteri. Norme

1. Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli artt. da 101 a 104 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.10.9.1990 n. 285.

2. In ogni caso le sepolture private fuori del cimitero, debitamente autorizzate, sono sottoposte, come i cimiteri, alla vigilanza dell'Autorità comunale e devono rispondere a tutti requisiti prescritti per le analoghe sepolture all'interno del cimitero.

Art. 106 Onoranze funebri particolari

1. Qualora si debbano rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerienze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e dall'art. 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285;

2. Per i sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari) si osserveranno le norme di cui all'art. 7 della Legge 9.1.1951 n. 204.

CAPO IV PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 107 Custodia dei cimiteri

1. Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri, e salvo i giorni di cui all'art. 112, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il gestore dei Servizi Cimiteriali, a richiesta motivata degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario di apertura al pubblico, per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, comunque non prima delle 7,30 della mattina e non oltre le 17,30 della sera, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia di edilizia cimiteriale e del presente regolamento.

Art. 108 Esecuzione di lavori da parte dei concessionari

1. Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

2. I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo pubblico limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro previo pagamento della tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico nelle modalità stabilite dal Servizio Cimiteriale ed ai prezzi stabiliti dall'Amministrazione Comunale sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori o a semplice, motivata, richiesta del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

3. Non potranno essere occupate aree all'interno dei Cimiteri ad uso deposito cantiere ed installati manufatti precari o lasciati incustoditi materiali e mezzi, ad eccezione di cantieri per appalti pubblici, sempre preventivamente autorizzati dagli uffici competenti.

Art. 109 Divieto di trattamento del materiale da costruzione

1. Nei cimiteri devono introdursi soltanto prodotti edili e malte confezionati all'esterno ed in quantità strettamente necessaria ai lavori; tutto il materiale da costruzione e dei manufatti deve

essere introdotto nel cimitero in condizione di immediato utilizzo in modo da evitare le opere di preparazione all'interno del cimitero.

2. I materiali residui delle lavorazioni devono essere allontanati quotidianamente in modo da lasciare sgombre e pulite le aree utilizzate.

Art. 110 Trasporto materiale

1. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire l'itinerario prestabilito dal Responsabile del Servizio Cimiteriale o proprio delegato.

Art. 111 Materiale proveniente da scavi e demolizioni

1. Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato a discarica giornalmente;

2. dei suddetti materiali di rifiuto dovrà essere depositata copia del formulario e dell'avvenuta conferimento a discarica autorizzata da inserirsi nel fascicolo dell'autorizzazione

3. È riservata soltanto al Comune la facoltà di utilizzare materiale edile di scarto non pericoloso per ricoprire i bassifondi, qualora la normativa lo consenta.

Art. 112 Orario

1. Il cimitero rimane aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

Art. 113 Ingresso al cimitero

1. L'ingresso al cimitero di via Aurelia Nord è permesso ai soli pedoni.

2. L'ingresso al Cimitero di via Braccianese Claudia è permesso:

a) ai mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto delle persone, per il tempo necessario alla visita ai defunti e parcheggiati all'interno delle aree previste e segnalate,

b) ai mezzi di trasporto dei materiali edili per le attività autorizzate, ai soli fini del carico e scarico merci, ne è vietata la sosta.

Art. 114 Circolazione e sosta

1. È vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.

2. È vietato sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, barrocci, ecc. lungo il fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso ed il libero transito sulla strada che vi conduce.

3. Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse.

4. È vietato altresì calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonché sedere sui tumuli o sui monumenti.

Art. 115 Accesso ai cimiteri comunali

1. Le Ditte ed i privati non possono eseguire alcun lavoro di tumulazioni, inumazioni, etc., e comunque qualsiasi movimentazione di salme e feretri.

2. Le Ditte che intendono effettuare lavori edili all'interno dei Cimiteri Comunali, per conto di privati, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, oppure dal Gestore affidatario del Servizio Cimiteriale con apposito provvedimento, ed iscritte nell'Albo all'uopo istituito e tenuto dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

3. Le Ditte specializzate che intendono esercitare la propria attività per conto dei privati devono chiedere al competente Ufficio tecnico del Servizio Cimiteriale l'iscrizione nell'apposito albo; l'istanza deve essere presentata in carta legale dal legale rappresentante e deve essere corredata dei seguenti atti, con data non anteriore a tre mesi:

a) certificato della Camera di Commercio per i lavori specifici;

b) certificato della Cancelleria del Tribunale competente comprovante che la Ditta non trovasi in stato di fallimento o autocertificazione;

c) certificato penale del legale rappresentante della Ditta o autocertificazione;

d) il D.U.R.C. valido (Documento Unico comprovante la Regolarità Contributiva) o autocertificazione.

e) dichiarazione del legale rappresentante della Ditta di avere preso piena visione del presente regolamento e di accettare le eventuali disposizioni e prescrizioni impartite dal Responsabile del Servizio Cimiteriale del Cimitero e dagli eventuali Uffici comunali eventualmente interpellati;

f) ogni altro documento atto a comprovare l'idoneità della Ditta all'espletamento dei lavori per cui si chiede l'iscrizione.

4. Le Ditte ammesse ad eseguire i lavori per conto dei privati ed iscritte all'Albo dovranno versare annualmente, entro di mese di gennaio, l'importo della tassa di iscrizione prevista dalla tariffa e presentare la documentazione aggiornata comprovante il possesso dei sopraindicati requisiti, è consentita la presentazione di autocertificazioni al momento dell'iscrizione e del rinnovo, salvo la presentazione entro 60 gg dal protocollo dell'istanza della comprovante documentazione inerente le autocertificazioni presentate.

5. si intendono automaticamente sospese e/o cancellate dall'Albo le Ditte che si rendessero responsabili di infrazioni alle norme di legge in materia di prevenzione infortuni, d'igiene e sicurezza sul lavoro, di trattamento previdenziale nonché di violazione delle norme concernenti i contratti collettivi di lavoro e del presente regolamento.

6. E fatto obbligo alle Ditte operanti all'interno dei cimiteri di munire le proprie maestranze di apposito cartellino di riconoscimento munito di foto e numero di matricola di assunzione.

7. L'orario di lavoro per le Ditte operanti all'interno dei Cimiteri è stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del Responsabile del Servizio Cimiteriale .

8. Le Ditte autorizzate ad esercitare la propria attività nell'ambito cimiteriale per conto di privati devono munirsi di passi rilasciati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale ed esibito ad ogni qualsiasi richiesta del personale addetto al controllo.

9. Le Ditte possono effettuare esclusivamente lavori edili e per ogni lavoro da eseguirsi devono fare comunicazione al Responsabile del Servizio Cimiteriale il quale rilascia apposito nulla osta salvo motivate diverse disposizioni.

Art. 116 Divieti di ingresso

1. Il custode del Cimitero dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

2. Il custode dovrà impedire l'accesso al Cimitero alle ditte non autorizzate ed alle maestranze non munite di cartellino di riconoscimento e passi rilasciato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

3. Il custode dovrà comunicare immediatamente al Responsabile del Servizio Cimiteriale, o suo incaricato, qualsiasi rilievo di accessi e/o interventi non autorizzati o sospetti al fine della sicurezza delle aree e dei visitatori.

Art. 117 Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

È vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali se non al guinzaglio, armi in genere e da caccia, oggetti irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri; è fatto obbligo a coloro i quali introducono animali domestici all'interno dei cimiteri provvedere alla rimozione degli escrementi del proprio animale.

Art. 118 Manutenzione delle sepolture a sistema di inumazione. Ornamenti floreali

1. Sulle sepolture private ad inumazione come sulle tombe nei campi, possono deporsi fiori e corone.

2. E consentito altresì coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno esorbitare dalla superficie della fossa. Gli arbusti non potranno superare l'altezza di m 1,10. In ogni caso dovranno essere ridotti a tale altezza a semplice richiesta del custode, pena il provvedimento d'ufficio di sgombero, taglio o di sradicamento.

3. Fermo restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci o altri segni funerari di cui al precedente art. 68 e l'obbligo della loro manutenzione prevista dall'art. 101, il Comune farà rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se risulterà indecorosa ed in contrasto con l'austerità del luogo e con le norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 119 Pulizia interna

1. La strada interna del cimitero, il viale e gli intervalli che separano le sepolture e le fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.
2. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente affiorare sulla superficie delle aree cimiteriali.
3. L'area del cimitero dovrà essere continuamente mantenuta con la massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno, nonché i residui di fiori, arbusti, corone, dovranno essere tagliate e conferite a discarica autorizzata in quanto considerate rifiuti assimilabili agli urbani.

Art. 120 Divieti speciali

1. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di ogni sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.
2. È vietato fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
3. È proibito soffermarsi, fare immondizia, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.
4. Durante i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto è vietato lasciare fiori, corone, cuscini ecc nella camera mortuaria sprovvista di funzionante impianto di condizionamento

Art. 121 Obbligo di comportamento

1. Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla solennità e maestà del luogo, il Responsabile del Servizio Cimiteriale, o proprio incaricato, dovrà richiamarlo al dovere, ed occorrendo, farlo allontanare dalla Polizia Municipale preavvisata e/o denunziarlo all'Autorità Giudiziaria.

Art. 122 Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali

1. Ogni disposizione in ordine alla sepoltura della salma, fermo restando le norme di cui all'art. 51 del presente regolamento, nonché ai funerali dovrà essere conforme alla volontà del defunto.
2. In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:
 - a) coniuge convivente;
 - b) figli;
 - c) genitori;
 - d) altri parenti in ordine di grado.

Art. 123 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici amministrativi cimiteriali chiunque possa avervi interesse potrà prendere visione:

a) dei registri tenuti ai sensi dell'art. 52;

b) del presente regolamento di polizia mortuaria;

c) del piano di rinnovazione dei campi comuni e delle estumulazioni delle salme in sepoltura privata in scadenza;

d) dell'elenco delle sepolture abbandonate per le quali è iniziato il procedimento di decadenza.

e) Di tutti gli atti pubblici inerenti le attività cimiteriali .

CAPO V PERSONALE ADDETTO AL CIMITERI

Art.124 Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica del Comune inerente i servizi cimiteriali composto da dipendenti comunali.

2. in caso di affidamento del Servizio Cimiteriale ad un terzo soggetto "Gestore" il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dello stesso gestore

3. Devono comunque essere previste e garantite la figure del Responsabile del Servizio Cimiteriale, dei custodi, dei necrofori.

Art. 125 Responsabile del Servizio Cimiteriale

1. Al responsabile del Servizio Cimiteriale è affidata la responsabilità della gestione dei cimiteri in esecuzione del presente regolamento per ciò che attiene alla sorveglianza, alla nettezza ecc., e la tenuta dei registri. Nelle sue funzioni agisce alle dipendenze:

a) del Servizio Demografico per quanto attiene le funzioni di stato civile;

b) dell'Autorità Sanitaria Locale e del servizio di igiene pubblica della A.S.L. per quanto attiene l'igiene e la sanità;

c) del Settore Tecnico nel cui organico è inserito il servizio cimiteriale per quanto attiene lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2) Conserva, tramite i propri custodi, le chiavi delle porte d'ingresso e dei diversi locali del cimitero e delle aree di pertinenza; esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico.

Art. 126 Relazione annuale del Responsabile del Servizio Cimiteriale

1. Annualmente, e comunque quando ne ritiene la necessità, il Responsabile del Servizio Cimiteriale rimetterà al Dirigente del Settore Cimiteri o , in caso di affidamento a terzi, al Gestore, una relazione sulle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muro di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportune; indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'art.101.

2. provvederà inoltre a comunicare al Settore Cimiteriale o, in caso di affidamento a terzi, al Gestore, eventuali criticità riscontrate nel corso della gestione delle attività cimiteriali, allo stesso assegnate dal presente regolamento, proponendo soluzioni alternative

Art. 127 Responsabilità

1. Ferma restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose od altro, il Comune e/o il gestore del cimitero non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

Art. 128 Trasmissione del registro delle inumazioni ed esumazioni

1. Entro il mese di Gennaio di ciascun anno, il Responsabile del Servizio Cimiteriale e il Gestore dell'impianto crematorio trasmetteranno al Comune e all'Ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art. 52 riferitesi all'anno precedente.

Art. 129 Compiti particolari del Responsabile del Servizio Cimiteriale e di custodia

1. Spetta inoltre al Responsabile del Servizio Cimiteriale sia del Comune o del Gestore dei servizi cimiteriali con l'ausilio dei custodi e/o necrofori:

a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di se, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;

b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 52 del presente regolamento;

c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;

d) provvedere mediante l'opera dei necrofori o del personale dell'impresa alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;

e) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;

f) provvedere mediante l'opera dei necrofori alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

- g) assistere e sorvegliare, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero mediante l'opera dei necrofori le ossa dei cadaveri esumati o estumulati e provvedere allo smaltimento a norma di legge dei resti dei feretri e degli indumenti;
- i) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe del campo comune;
- l) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, costruzione di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza le prescritte autorizzazioni e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- m) provvedere mediante il personale addetto alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- o) segnalare alla A.S.L. ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- p) denunciare alle competenti Autorità qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel Cimitero;
- q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco, dal Dirigente in cui è inquadrato il Servizio Cimiteriale o la supervisione del Servizio Cimiteriale dato in Gestione a terzi, dalla A.S.L. e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

2. spetta al Gestore dell'impianto di cremazione:

- a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di se, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali, l'autorizzazione alla cremazione;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro delle cremazioni, in duplice esemplare, di cui all'art. 52 del presente regolamento;
- c) Provvedere alla custodia e al mantenimento delle aree date in Concessione
- d) Provvedere alle prescrizioni contenute nel documento A.U.A.
- e) Provvedere all'apertura e chiusura del cancello di accesso dedicato all'impianto negli orari di chiusura del Cimitero
- f) Negli orari di chiusura del Cimitero, dall'ingresso dedicato di cui alla lettera e), è consentito il solo passaggio del carro funebre per il trasporto del cadavere destinato a cremazione.

Art. 130 Necrofori o personale dell'impresa. Compiti

1. Ai necrofori, oltre alla collaborazione con il servizio di custodia cimiteriale e del Responsabile del servizio Cimiteriale per l'espletamento delle sue funzioni, sono demandati i seguenti servizi principali:

- a) verifica del verbale di incassatura salma secondo il tipo di sepoltura previsto;
- b) operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione e traslazione, riduzione con redazione dell'apposito verbale.;
- c) Verbale con dichiarazione di tenuta del feretro nei casi di traslazione ad altre sepolture.
- f) ogni altra incombenza connessa al servizio necroscopico.

Art. 131 Vaccinazione del personale dipendente

1. Il personale addetto, anche occasionalmente, ai lavori nel cimitero, deve essere preventivamente sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi della legge 5.3.1963 n.292 e del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.7.9.1965 n.1031 e comunque tutte le operazioni cimiteriali devono essere condotte secondo le disposizioni e le modalità contenute nel D.L.gs.vo n. 81/2008

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 132 Trasgressioni. Accertamenti. Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D.27.7.1934 n.1265, ad al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285, sono accertate e punite ai sensi del T.U. degli enti locali n.267/200
2. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.
3. A tal fine presteranno, al momento della nomina, il prescritto giuramento.

Art. 133 Ordinanze del Sindaco

1. È fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto da D.lgs n.267/2000.
-